



Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma
TEL. 06 57090200
protocollo@cert.fnob.it
www.fnob.it

Roma, 24 ottobre 2024

Stazione Sperimentale delle industrie delle
essenze e dei derivati dagli agrumi di Reggio
Calabria

Prot. n. 19258

Azienda Speciale della Camera di Commercio di
Reggio Calabria

stazionesperimentale@rc.legalmail.camcom.it

Oggetto: Parere competenze dei Biologi professionisti ed emissione certificato di prova. - Avviso pubblico n. 1 del 24-9-2024 avviso di selezione per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato e part time (75%) di un responsabile di laboratorio al I livello del C.C.N.L. terziario, distribuzione e servizi

Con riferimento alla Vs nota del 23/10/24, acquisita al nostro Prot. 2024/19188 del 24/10/2024, pervenuta all'attenzione della scrivente Federazione, nella mia qualità di Presidente ho il dovere istituzionale di rappresentare tutto quanto segue.

Considerata la gravità ed il tenore delle affermazioni diffuse dalla Federazione dei Chimici, si rende necessaria, a tutela della figura e delle competenze del biologo in materia, una precisa e puntuale rappresentazione del quadro normativo che ne legittima l'attribuzione.

Anzitutto, l'art. 3 della legge 24.5.1967, n. 396 recante l'ordinamento professionale del biologo, afferma testualmente che formano oggetto della professione di biologo le seguenti competenze:

lettera d) *“identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al -legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta”*;

lettera f) *“identificazioni e controlli di merci di origine biologica”*;

lettera g) *“analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche)”*;

lettera i) *“funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate”*.

Più in particolare, le competenze previste dalle suddette lettere dell'art. 3 della L. 396/67 vengono dettagliatamente illustrate nel Decreto del Ministero di Grazia e



Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma
TEL. 06 57090200
protocollo@cert.fnob.it
www.fnob.it

Giustizia del 22.7.1993 n. 362, alla cui tabella G si rinvia una esplicita elencazione delle competenze professionali del biologo.

Ed infatti, con riferimento alla identificazione e controllo di merci di origine biologica, di cui alla lettera f), art. 3, legge n. 396/1967 si ricomprendono le prestazioni relative a: "PROFUMERIE, COSMETICI, DENTRIFICI, PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE ED ESSENZE AGRUMARIE".

Le competenze vengono inoltre ribadite, confermate ed ampliate nel D.P.R. 328/2001 al cui art. 31 specifica che formano oggetto dell'attività professionale dei biologi, tra le altre, le attività implicanti l'uso di metodologie innovative o sperimentali quali *"l'analisi e i controlli dal punto di vista biologico dei parametri ambientali"* (CdS 1868/2002). Più in particolare, il D.P.R. 328/2001 prevede espressamente:

lettera b) *"analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue), sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche e genetiche"*;

lettera d) *"identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; indicazione dei relativi mezzi di lotta"*;

lettera e) *"identificazioni e controlli di merci di origine biologica"*;

lettera f) *"progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti relativamente agli aspetti biologici"*;

lettera g) *"classificazione e biologia degli animali e delle piante"*;

lettera i) *"valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici."*

Invero, nel nostro ordinamento le competenze e le attività riservate ad un determinato professionista devono trovare un conforto in norme di legge che espressamente ne riconoscano la legittimazione ad operare in un determinato campo o materia.

Orbene, alla luce del suesposto quadro normativo risulta di tutta evidenza la legittima ed incontestabile competenza del biologo nelle materie di cui al bando in oggetto.

Del tutto parimenti infondato è l'assunto di esclusiva competenza dei chimici in materia nonché relativamente alla redazione di una perizia chimica, certificazione o all'effettuazione di un'analisi chimica.



Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma
TEL. 06 57090200
protocollo@cert.fnob.it
www.fnob.it

Invero, il R.D. 01.03.1928, sul quale si fonda l'asserita esclusività delle competenze dei chimici, altro non è che una norma regolamentare sorta antecedentemente alla Costituzione ed alla Legge istitutiva del biologo e, come tale, va considerata. Infatti, in base ai consueti criteri di risoluzione dei conflitti tra norme (gerarchico e cronologico), una disposizione di rango regolamentare (R.D. 01.03.1928) non può superare una Legge (L. 396/67) emanata successivamente (in tal senso Cons. Stato n. 1868/2002).

Se ciò non fosse sufficiente a suffragare quanto erroneamente affermato, assume rilievo il riguardo assunto del legislatore, il quale, consapevole dell'esistenza di varie professioni aventi competenze similari, al comma 2 dello stesso art. 3 della sopracitata legge, ha inteso specificare che l'elencazione delle competenze di cui al primo comma *"non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai biologi iscritti all'albo, né pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti a norma di leggi e di regolamenti"*.

Appare evidente - alla luce di quest'ultima disposizione - che l'elencazione di cui al primo comma dell'art. 3 della L. 396/67 e del DPR 328/2001 non solo non riveste carattere tassativo, non esaurendo le possibili attività consentite ai biologi ma non comporta, e non potrebbe comportare, neppure una assoluta e generale esclusività delle prestazioni da parte degli stessi biologi - così come per tutte le altre professioni istituite, lo si ripete, precedentemente - potendosi configurare, al contrario, settori di attività mista e logicamente interdisciplinare.

Al riguardo, la stessa Corte Costituzionale, chiamata dal Consiglio Nazionale dei chimici a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge professionale dei biologi, art. 3, comma 1, lett. e, f, h, ed i e comma 2, in riferimento agli artt. 33 e 3, quinto comma, della Costituzione, nel dichiarare infondata la questione si esprimeva affermando che le competenze riconosciute in capo ai biologi, lungi dall'implicare confusione con altre figure professionali che concorrono nella tutela della salute, postula semplicemente "la necessaria concorrenza di diverse competenze, che debbono essere armonicamente integrate in taluni specifici ambiti" escludendo un'interpretazione di sfere di competenza professionale "in chiave di generale esclusività monopolistica" (Corte Cost. n. 345 del 21/07/1995).

Continuava la Corte riconoscendo espressamente l'impossibilità di confusione tra diverse professioni, ed in particolare dei chimici, in considerazione del fatto che



Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma
TEL. 06 57090200
protocollo@cert.fnob.it
www.fnob.it

L'attività del biologo si differenzia per il "*punto di vista biologico*", ovvero per essere "*svolta in funzione delle esigenze degli organismi viventi avendo riguardo all'utilità o alla dannosità che a questi possono derivare dall'uso o dalla semplice presenza di sostanze organiche o inorganiche*".

Ma questo non è tutto.

Nella succitata pronuncia, la Corte ha concluso affermando che le competenze professionali del biologo si evincono non solo dalla legge 396/67 ma, altresì, dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (L. n. 833 del 1978) che, nel prevedere e sancire nel più ampio concetto di diritto alla salute, il diritto ad un ambiente salubre e indicando tra gli obiettivi suoi propri la "*salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente di vita e di lavoro*" nonché "*degli alimenti e delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo*", ha assicurato un rilievo particolare alla figura del biologo.

Ad ogni buon conto, la competenza del biologo in materia risulta esser stata più volte affermata anche dalla stessa giustizia amministrativa che, a fronte dei ricorsi promossi dall'allora Ordine Nazionale dei Biologi in merito alla ingiustificata e illegittima esclusione dei biologi dai professionisti competenti in vari ambiti, ha sempre accolto le censure sollevate dall'Ordine e riconosciuto le competenze del biologo.

Giova ricordare le seguenti Sentenze del:

- **Cons. Stato, Sez. VI, 09/10/1998, n. 1370** che stabilisce "*Non sussiste una competenza riservata ed esclusiva dei chimici ad effettuare analisi nei laboratori col metodo chimico, atteso che non è il metodo ma il tipo di analisi ad essere preso in considerazione dalle disposizioni di legge che disciplinano l'esercizio delle singole attività professionali e le connesse competenze*";
- **Cons. Stato, Sez. IV, 04/04/2002, n. 1868**, la cui massima così recita "*L'effettuazione delle analisi chimiche dirette alla caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni in atmosfera rientra nella competenza professionale dei biologi ai sensi dell'art. 3 l. 24 maggio 1967 n. 396, non operando la previsione di esclusiva dettata, a favore dei chimici, dall'art. 16, comma 3, r.d. 1 marzo 1928 n. 842*" (Massima tratta dalla Banca dati giuridica Platinum della Utet);

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma
TEL. 06 57090200
protocollo@cert.fnob.it
www.fnob.it

- **T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, n. 2140 del 12 settembre 1997**, in virtù della quale si legge *“l'art. 3, l. 24 maggio 1967 n. 396, sull'ordinamento della professione di biologo, nel definire l'oggetto della professione, precisa al comma 2 che l'elencazione delle attività consentite non è esaustiva, poiché non limita l'esercizio di ogni altra attività consentita ai biologi iscritti all'albo né pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti a norma di leggi e di regolamenti; pertanto, conferendo l'ordinamento giuridico ai biologi anche attribuzioni concernenti il settore chimico, è illegittimo il provvedimento con cui il comitato nazionale dell'albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti, nell'individuare i requisiti del responsabile tecnico delle imprese stesse, prevede fra i requisiti professionali esclusivamente la laurea in chimica o ingegneria o geologia”*;
- **T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, n. 3097 del 10 aprile 2001**, nella quale si è affermato che l' *“esclusione – ad avviso del Collegio stesso – appare viziata da eccesso di potere, con riferimento alle specifiche competenze dei biologi nella materia di cui trattasi, in base all'art. 3 L. n. 396/1967, per ragioni già analiticamente enunciate nella sentenza di questo Tribunale, sez. III, n. 2140/97 del 12.9.97”*;
- **T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, n. 9172 del 20 settembre 2007**, la cui massima così recita: *“la mancata indicazione tra i requisiti per l'iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nella categoria 9 che riguarda la bonifica dei siti, dei laureati in scienze biologiche si pone in contrasto con la prescrizione di cui all'art. 3, l. n. 396 - 67 laddove si precisa che formano oggetto della professione di biologo, l'identificazione di agenti patogeni dell'uomo, degli animali e delle piante, ed altre competenze”* (Massima tratta dal sito www.lexambiente.it).

In conclusione, il professionista Biologo iscritto all'albo ha piena competenza nelle materie oggetto del bando e può assumere la funzione di Responsabile di laboratorio e sottoscrivere i certificati di analisi e i rapporti di prova che verranno rilasciati da codesto Ente.



Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma
TEL. 06 57090200
protocollo@cert.fnob.it
www.fnob.it

Si chiede pertanto che venga totalmente disattesa l'eccezione di esclusiva competenza vantata dai chimici avverso la quale ci riserviamo ogni azione utile alla tutela della professionalità e delle competenze proprie del biologo.

Vi ringraziamo per l'attenzione che ci avete riservato e nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento porgiamo distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Sen. Dott. Vincenzo D'Anna

